

N.RG 1798 / 2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Milano
Sezione 02 2^ SEZIONE**

Il Giudice di Pace di Milano Dott. ANTONIETTA DE VITO, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1798 / 2023 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2023

TRA

Parte istante: S. [REDACTED] ROSARIO [REDACTED]
rappr. e dif. dall'Avv. FRANCESCO PAOLO LIOIA [REDACTED]
rappr. e dif. dall'Avv. MANLIO ARNONE [REDACTED]

E

Controparte: TIM SPA (00488410010)
rappr. e dif. dall'Avv. JEAN JACQUES KERAMBRUN
[REDACTED]

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato via pc, il Sig. S. [REDACTED]
Rosario evocava in giudizio la società Tim s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, per sentir accertare la non debenza
dell'importo della fattura di Agosto 2022, emessa per costi non dovuti in
quanto non contrattualizzati e/o in assenza di controprestazione, con
conseguente condanna alla ripetizione, nonchè al pagamento delle spese
di lite ed al compenso per l'attività di assistenza nella fase di conciliazione,



da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Si costituiva parte convenuta eccependo: l'improponibilità della domanda stante l'omesso esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 1 della L. n. 249/1997, l'incompetenza per valore trattandosi di domanda indeterminata, la nullità e/o inesistenza della domanda per genericità della causa petendi e, nel merito, l'infondatezza della stessa.

Alla prima udienza del 26.01.2023 parte attrice chiedeva un rinvio al fine di effettuare il tentativo obbligatorio di conciliazione; concesso quanto richiesto, dato atto della mancata adesione di parte convenuta al tentativo di conciliazione, all'udienza del 15.02.24, assente la convenuta, si procedeva con la precisazione delle conclusioni; l'attore, richiamate le note difensive ritualmente depositate, chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione e questo giudicante, tratteneva la causa a sentenza.

Vanno dapprima esaminate le eccezioni preliminare svolte da parte convenuta:

- in ordine all'eccezione d'incompetenza per valore:

se ne reputa l'infondatezza trattandosi di causa per ripetizione d'indebito di € 1.081,40 come dichiarato in citazione.

- Circa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione:

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento che si condivide facendolo proprio" la nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso o assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ, postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonchè, in relazione allo scopo di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso si trovi la controparte" (Cass. Civ., Sez. 3^a, n. 1681 del 29/01/2015).

Nel caso di specie nell'atto introduttivo sono indicati, seppur assai succintamente, gli elementi fondamentali della domanda ovvero, codice contratto 888011979934 e la fattura oggetto di contestazione "Agosto 2022" in possesso della convenuta e oggetto del reclamo agli atti - al quale



veniva fornita generica risposta automatica - e da ultimo indicata nell'istanza di conciliazione alla quale controparte non aderiva.

Laddove poi si volesse ancorare l'indeterminatezza alla mancanza di quantificazione monetaria, si richiama -con espressa condivisione- il principio consolidato delle giurisprudenza di legittimità in forza del quale "l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo del giudizio purchè l'attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa trae fondamento (potendo, così, essere quantificata), ponendo in tal modo il convenuto nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente, le proprie difese (v. Cass. n. 7507/2001") (Cass. Civ., Sez. 3^a, n. 12567 del 2009, richiamata da ultimo Cass. Civ., n. 26873 del 14/11/2017).

Sulla scorta delle argomentazioni esposte, si reputano infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla società Tim S.p.a..

Passando al merito:

Assolta a cura di parte attrice la condizione di procedibilità della domanda, va osservato come secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Giudice di Pace, l'utente deve solo provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre la compagnia telefonica è gravata dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ., sent. n. 21140/2007, Cass. Civ. Sez. Unite sent. n. 13533/2001).

Era, pertanto, onere della convenuta provare che gli addebiti contestati erano dovuti in forza del contratto di somministrazione del servizio di telefonia sull'utenza n. [REDACTED].

Infine, va richiamato il principio di diritto della Suprema Corte, secondo il quale: "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo" (Cass. n. 16917/2012). A fronte dell'assenza di prova in ordine alla sussistenza del credito della compagnia telefonica convenuta, come indicato nella sopra menzionata



fattura, la quale si rammenta non ha valore probatorio in sede di procedimento di cognizione ordinaria, deve dichiararsi non dovuto dall'attore l'importo di €. 1.081,40 che, pertanto, TIM S.p.A. dovrà restituire al medesimo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 e suoi aggiornamenti, tenuto conto della natura non complessa della questione trattata e delle fasi processuali effettivamente espletate.

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

S [REDACTED] ROSARIO ,

nei confronti di

TIM SPA ,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- in accoglimento della domanda proposta da S [REDACTED] Rosario, dichiara non dovuto l'importo di €. 1.081,40 di cui alla fattura n.

[REDACTED] emessa in data 11.08.2022 e, per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione del predetto importo in favore dell'attore;

- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Così deciso in Milano, lì 4-3-2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. ANTONIETTA DE VITO

